

N. R.G. 154-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**avente ad oggetto** l'omologazione del **CONCORDATO MINORE** proposto da **CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA** (P.I./ C.F. 01123640490)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In data 19.12.2024 la **CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA** (C.F. 01123640490) ha depositato proposta di concordato minore con apporto di risorse esterne ex art. 74 comma 2 D. Lgs. 14/2019, corredata dalla relazione dal gestore della Crisi, nominato dall'OCC istituito presso la CCIAA della Maremma e del Tirreno, avv. Gianluca Chillo.

Tale ricorso è stato iscritto a ruolo il 23.12.2024.

1.1 Va subito chiarito che contestualmente è stata depositato separato analogo ricorso da parte di altra società agricola, **L'ORTO TOSCANO S.S. SOC. AGR.** (iscritto al RGPU con il n. 155/20024) della quale sono parimenti soci i due soci della **CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA**, Massimo e Alessio Chiavaroli, dal momento che anche tale società si trova in stato di sovraindebitamento e i due soci sono tenuti a rispondere delle obbligazioni di entrambe la società agricole con i propri beni personali.

Pertanto la società ricorrente ha allegato che **L'Orto Toscano s.s. soc. agr.**, è nata quale costola della "**Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr.**" esclusivamente per differenziare l'attività e permettere la coltivazione e lavorazione di prodotti biologici, ma non è mai stata dotata di propri beni strumentali e di dipendenti, ed ha sempre impiegato quelli della società "**Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr.**".

In ragione di ciò, le due ricorrenti delle due procedure, pur non potendosi parlare di gruppo di imprese ai sensi dell'art 2 comma 1 lett h) del CCII, hanno avanzato una proposta di concordato minore, che pur nella differenziazione delle posizioni delle due società, prevede l'apporto della medesima finanza



esterna (da parte della madre dei due soci delle due società), la ripartizione delle spese di procedura tra le due società in proporzione dell'attivo e del passivo e la soddisfazione dei creditori delle due società nelle medesime percentuali. In particolare per quanto riguarda CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA è previsto, a seguito dell'ultima modifica della proposta di cui si dirà, il pagamento dei debiti ipotecari nella misura del 100%, il pagamento dei debiti verso dipendenti e professionisti nella misura del 100%, il pagamento dei debiti di cui all'art 2751 bis n. 4 e 2751 bis n. 5 bis nella misura del 20%, il pagamento dei crediti assistiti da privilegio ex art 2753 nella misura del 20%, il pagamento dei creditori con privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c. nella misura del 18% e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 11%, divisi nelle otto classi che saranno sotto riportate.

Per tale ragione, pur rimanendo la posizione delle due società differenziata ed autonomi i due concordati, nel prosieguo si farà riferimento alla proposta unitariamente avendo nei due concordati le due società fatto riferimento anche alla posizione dell'altra, essendo i due attivi intrinsecamente connessi anche in ragione della responsabilità solidale dei due soci per le obbligazioni sociali e per l'apporto della unitaria finanza esterna rappresentata dai beni messi a disposizione dalla madre dei due soci delle due società.

**1.2** Con decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. emesso il 18.04.2025, il giudice al tempo designato alla trattazione della presente procedura ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01123640490).

Tale decreto ha previsto quanto segue:

*1. La società debitrice ha chiesto l'ammissione a un concordato minore liquidatorio che, a norma dell'art. 74 c. 2 CCII, può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.*

*Espone, preliminarmente, che contestualmente al ricorso per concordato minore presentato dalla Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr., i due soci Massimo e Alessio Chiavaroli hanno presentato ricorso per concordato minore anche dell'altra società semplice agricola di cui sono soci paritari, L'Orto Toscano s.s. soc. agr., che nasce quale costola della "Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr." esclusivamente per differenziare l'attività e permettere la coltivazione e lavorazione di prodotti biologici, non è mai stata dotata di propri beni strumentali e di dipendenti, ed ha sempre impiegato quelli della società "Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr."*

*In ogni caso, stante la natura di società semplice agricola, i soci Chiavaroli rispondono in proprio delle obbligazioni di entrambe le società.*



2. La proposta prevede la messa a disposizione dell'intero patrimonio mobiliare aziendale e l'apporto di risorse esterne teso ad incrementare il valore del patrimonio immobiliare da destinare alla massa creditoria.

I due soci dell'Azienda Agricola Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr. e de L'Orto Toscano s.s. soc. agr. sono comproprietari, in parte insieme alla madre, – soggetto terzo apportatore di risorse esterne -, di terreni agricoli con sovrastanti fabbricati a destinazione funzionale D/10, siti nel Comune di Campiglia Marittima (LI):

- fabbricati individuati con i nn. 4 e 5 nella planimetria catastale allegata alla relazione di cui appresso, categoria D/10 sito in Comune di Campiglia Marittima (LI), censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Campiglia Marittima (LI) al foglio 57 particella 935, sub. 601, unita alla particella 934, sub. 602;

- porzione di corte di pertinenza dei fabbricati distinta al foglio 57, particella 934, sub. 601, individuata come BCNC;

- terreno agricolo sito in Comune di Campiglia Marittima (LI), distinto al Catasto Terreni del Comune di Campiglia Marittima (LI) al foglio 57 particelle 31-34-283-298-296-957-22-114-122-128-158-269-328;

Tali risorse esterne sono costituite dalle quote di proprietà di , madre dei Chiavaroli, dei terreni e dei fabbricati a destinazione agricola descritti, a fronte però della cessione a lei delle quote di proprietà dei sig.ri Chiavaroli Massimo ed Alessio dell'abitazione.

3. I debitori dichiarano che gli immobili sono stati stimati dall'arch. Bindi e che dai valori emergenti da tali stime consegue che l'apporto sarebbe pari a oltre € 300.000, il che incrementerebbe il patrimonio in maniera rilevante, visto che il relativo valore passerebbe da circa 560.000 a circa 870.00 Euro.

Va, però, rilevato che – come emerge anche dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi avv. Chillo – la perizia ha stimato il valore dei cespiti appartenenti ai sig.ri Chiavaroli Massimo e Alessio e adottando per gli immobili il criterio del Metodo dei Costi (cost Approach) e per i terreni agricoli il criterio delle stime OMI.

Tali metodi di stima divergono da quelli, più avanzati e sicuramente più precisi, indicati dal Tribunale nelle linee guida per gli stimatori dei cespiti destinati ad essere venduti coattivamente e, conseguentemente, ritiene il Tribunale che la valutazione (necessaria ai fini dell'ammissibilità della procedura) dell'apprezzabilità della misura dell'incremento non possa prescindere da stime eseguite nel modo più corretto.



*È vero, peraltro, che sono agli atti due proposte di acquisto dei terreni (per € 400.000 ed € 901.000, integrate e rinnovate a seguito di sollecitazione del giudice, ed ora aventi scadenza 31.12.2025), il che rende sicuramente credibile quantomeno il valore ad essi attribuito in proposta.*

*Tenuto conto che le somme sono messe a disposizione anche per la procedura di concordato minore relativa alla società L'Orto Toscano, i retratti verranno ripartiti tra le due procedure, utilizzando un tasso di ponderazione calcolato sul debito di ciascuna società debitrice in rapporto al debito complessivo.*

*4. A seguito, poi, delle osservazioni del giudice del 30.1.2025, che segnalava come sui beni costituenti il compendio immobiliare sussistono formalità pregiudizievoli per debiti anche della (in particolare l'ipoteca volontaria conseguente al mutuo fondiario acceso nel 2019 a favore di ) e che tale formalità pregiudizievole impedisce di poter considerare la proposta permuta da parte della della sua quota di beni come apporto di nuova finanza, visto che su tale bene avrebbe soddisfazione primaria l'istituto bancario, relativamente a debiti non dei ricorrenti ma della le società hanno raggiunto un accordo con la Banca titolare dell'ipoteca. soc. coop. ha espresso il suo consenso:*

*“1) alla cessione, in sede di concordato minore, dei terreni e degli immobili ad essi pertinenti già oggetto di pignoramento e separata esecuzione immobiliare, così da assicurare un celere realizzo, alla luce delle offerte già pervenute e rappresentate dal gestore, cessione dalla quale rimarrà escluso l'immobile principale ad uso abitativo, così da assicurare un celere realizzo, alla luce delle offerte già pervenute e rappresentate dal gestore;*

*2) a depositare istanza di sospensione volontaria della procedura esecutiva immobiliare oggi pendente al n. 142/2023 RG Es., sia per favorire la più agevole definizione della procedura di concordato minore, sia per evitare l'insorgenza di nuovi costi, onorari e oneri che necessariamente conseguirebbero, ad esempio per le operazioni di custodia, delega alla vendita, asta ecc;*

*3) a ricevere il retributo ad essa spettante per capitale, interessi e spese, comprese le spese legali sostenute in sede esecutiva, ed ammontante a complessivi euro 322.797,54 (di cui euro 25.922,88 in prededuzione, per spese relative alla procedura esecutiva, euro 270.877,03 in via privilegiata, per capitale; euro 20.273,41 in chirografo, per interessi, ed euro 5.724,22 per spese legali) direttamente dalla Signora all'atto del perfezionamento della cessione a chi risulterà essere il miglior offerente, in sede concorsuale, dei beni e terreni ivi staggiti;*

*4) a dare assenso a cancellare, a spese dei debitori e della Signora ricevuto il retributo del dovuto, pari ad euro 322.797,54, ogni iscrizione o trascrizione pregiudizievole che consegua al mutuo e all'esecuzione ed esistente, oltre che contro i debitori, anche contro la Signora*



*rinunciando contestualmente alla procedura esecutiva immobiliare pendente e permettendo la cessione all'acquirente aggiudicatario dei cespiti liberi."*

*A questo punto, la criticità allora evidenziata appare superata (così si esprime anche il gestore della crisi) e l'operazione di permuta proposta arreca effettivamente alla procedura (alle procedure) le risorse esterne consistenti nella differenza di valore esistente tra le quote dei terreni agricoli di cui è titolare la . (cedute alle società agricole) e le quote dell'abitazione di cui sono titolari i soci Chiavaroli, cedute alla*

*Tali risorse, per quanto detto, incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e dunque integrano il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 74 c. 2 C.C.I.I.*

*5. La proposta prevede la suddivisione dei creditori in 5 classi (costruite specularmente per le due società):*

- Prededucibili (spese di procedura) con previsione di soddisfo al 100%;*
- Classe I, crediti ipotecari o assistiti da privilegio speciale su immobili e diritti reali di garanzia con previsione di soddisfo al 100%;*
- Classe II, crediti di dipendenti e professionisti assistiti da privilegio ex artt. 2751 bis n. 1 e n. 2 c.c. con previsione di soddisfo al 100%;*
- Classe III, crediti per i corrispettivi della vendita di prodotti vantati da affittuari, mezzadri, coloni, soccidari o partecipanti nonché di imprese artigiane e delle società cooperative agricole e dei loro consorzi assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 4), 5) e 5 bis) c.c. con previsione di soddisfo al 49,90%;*
- Classe IV crediti di enti pubblici assistiti da privilegi ex artt. 2753, 2758 e 2754, crediti di locatori di immobili assistiti da privilegio mobiliare ex art. 2764-2765 c.c. e crediti di enti pubblici assistiti da privilegi ex artt. 2752, co. 1 e 4, c.c. con previsione di soddisfo al 30,04%;*
- Classe V crediti chirografari di enti pubblici e privati con previsione di soddisfo al 13,43%.*

*A seguito dell'integrazione depositata in data 23.1.2025, il termine di adempimento del piano è indicato nel 31.12.2026 (con proposte di acquisto che prevedono il pagamento del prezzo entro il 31.12.2025).*

*6. Il gestore della crisi, avv. Chillo, ha attestato, ex art. 75 c. 2 CCII, che la proposta garantisce "il pagamento dei crediti muniti di privilegi, pegni ed ipoteche in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della vendita dei beni o diritti su cui la causa di prelazione insiste".*

*7. Risulta, inoltre, come emerge anche dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, che la debitrice ha prodotto la documentazione indicata nell'art. 75 CCII.*



8. In conclusione, non paiono sussistere ostacoli per l'ammissione della società al concordato minore.

9. Vista l'istanza della debitrice, deve disporsi che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

10. Ricorrendo il caso dell'art. 78 c. 2-bis, deve essere nominato il commissario giudiziale, nella persona del dott. Michele Lorenzini, perché svolga, d'ora in poi, le funzioni dell'OCC.

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato minore di Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr.
- nomina commissario giudiziale il dott. Michele Lorenzini.
- dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e nel registro delle imprese;
- ordina, prevedendo il piano la cessione a terzi di immobili, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
- assegna ai creditori termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire al commissario giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni e che in mancanza di comunicazione nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

1.3 Prima che la proposta venisse sottoposta ai creditori, avendo il Commissario nominato dott. Michele Lorenzini segnalato, come risulta dalla nota di deposito in data 30.5.2025, alcune criticità della stessa e la conseguente necessità di aggiornarla e migliorarla, la società proponente il concordato minore ha dapprima depositato in data 30.6.2025 un "aggiornamento" della proposta di concordato e poi, a seguito



degli ulteriori rilievi del commissario giudiziale, in data 4.11.2025 un ulteriore “aggiornamento” della proposta di concordato corredata di una nuova proposta irrevocabile di acquisto degli immobili, che ha comportato la modifica della proposta sia in termini di formazione delle classi (passate ad otto), che in termini di soddisfazione dei creditori (ora indicata nella misura riportata nella tabella che sarà sotto riprodotta.

**1.4** La proposta come da ultimo aggiornata ha il seguente contenuto:

L’esposizione debitoria complessiva di **€ 2.218.546,10** dichiarata dalle società Chiavaroli ed Orto Toscano nonché dai soci è riportata nella tabella seguente:

| <b>PASSIVO CONCORDATARIO COMPLESSIVO</b>    |                     |                             |                       |                       |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia per graduazione                   |                     | Chiavaroli M. Chiavaroli A. | Chiavaroli ss         | Orto Toscano ss       |
| Spese di procedura                          |                     |                             | € 141.722,81          | € 11.157,19           |
| Debiti assistiti da priv. Art.2777-2770 cc  |                     |                             | € 5.724,22            |                       |
| Debiti assistiti da Ipoteca                 |                     |                             | € 294.885,61          | € 28.329,61           |
| Debiti assistiti da priv.spec.art. 2775c.c. | € 62.675,65         | € 1.348,19                  | 0                     |                       |
| Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 1     |                     |                             | € 174.196,37          |                       |
| Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 2     |                     |                             | € 38.671,82           | € 1.522,18            |
| Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 4     |                     |                             | € 115.414,93          | € 21.958,39           |
| Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 5     |                     |                             | € 46.593,97           |                       |
| Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 5 bis |                     |                             | € 260.298,71          | € 6.109,40            |
| Debiti assistiti da priv. 2753              | € 147.862,86        |                             | € 264.050,39          |                       |
| Debiti assistiti da priv. 2758              |                     |                             | € 770,73              |                       |
| Debiti assistiti da priv. 2754              | € 1.715,32          |                             | € 2.819,45            |                       |
| Debiti assistiti da priv.spec. 2764 e 2765  |                     |                             | € 19.464,66           |                       |
| Debiti assistiti da priv. 2752 co. 1        | € 8.155,92          | € 4.457,38                  | € 51.431,25           | € 438,75              |
| Debiti assistiti da priv. 2752 co. 4        | € 10.958,46         | € 3.804,77                  | € 7.681,27            |                       |
| Debiti chirografari (istituzionali)         | € 5.045,00          | € 2.008,34                  | € 4.191,93            | € 261,82              |
| Debiti chirografari comuni (non istituz.)   |                     |                             | € 436.950,09          | € 35.868,66           |
| <b>Totale</b>                               | <b>€ 236.413,21</b> | <b>€ 11.618,68</b>          | <b>€ 1.864.868,21</b> | <b>€ 105.646,00</b>   |
| <b>Totale generale</b>                      |                     |                             |                       | <b>€ 2.218.546,10</b> |

Il passivo concordatario della sola CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA’ SEMPLICE SOCIETA’ AGRICOLA è evidenziato nella seguente tabella:

| <b>PASSIVO CONCORDATARIO CHIAVAROLI s.s.</b> |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Spese di procedura                           | € 141.722,81 |
| Debiti assistiti da priv. Art.2777-2770 cc   | € 5.724,22   |
| Debiti assistiti da Ipoteca                  | € 294.885,61 |
| Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 1      | € 174.196,37 |



|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 2           | € 38.671,82           |
| <b>Totale creditori integralmente soddisfatti</b> | <b>€ 655.200,83</b>   |
| Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 4           | € 115.414,93          |
| Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 5           | € 46.593,97           |
| Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 5 bis       | € 260.298,71          |
| Debiti assistiti da priv. 2753                    | € 264.050,39          |
| Debiti assistiti da priv. 2758                    | € 770,73              |
| Debiti assistiti da priv. 2754                    | € 2.819,45            |
| Debiti assistiti da priv. 2752 co. 1              | € 51.431,25           |
| Debiti assistiti da priv. 2752 co. 4              | € 7.681,27            |
| Debiti chirografari                               | € 460.606,68          |
| <b>Totale creditori ammessi al voto</b>           | <b>€ 1.209.667,38</b> |
| <b>Totale</b>                                     | <b>€ 1.864.868,21</b> |

Le società debentric ritengono di poter disporre del seguente **attivo concordatario** per un totale di **€ 1.004.305,49**

| ATTIVO CONCORDATARIO COMPLESSIVO |                              |                       |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Chiavaroli Massimo e Alessio     | immobili e terreni           | 900.000,00 €          |
| Az. Agricola Chiavaroli ss       | attrezzi e macchine agricole | 30.000,00 €           |
| Az. Agricola Chiavaroli ss       | crediti, titoli, liquidità   | 73.678,09 €           |
| Az. Agricolo Orto Toscano ss     | crediti, titoli, liquidità   | 627,40 €              |
| <b>Totale</b>                    |                              | <b>1.004.305,49 €</b> |

Con l'attivo concordatario come sopra indicato, i proponenti il concordato ritengono di poter offrire ai creditori i seguenti pagamenti:

| CLASSE E PRIVILEGIO                                                                                            | %           | CREDITORE                        | TOTALE       | PROPOSTA     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>PREDEDUZIONE - spese di procedura</b>                                                                       | <b>100%</b> | Compensi OCC                     | € 63.478,56  | € 63.478,56  |
|                                                                                                                |             | Commissario Giudiziale           | € 63.478,56  | € 63.478,56  |
|                                                                                                                |             | Compenso CTU procedura esecutiva | € 25.922,88  | € 25.922,88  |
| <b>CLASSE I – crediti ipotecari o assistiti da privilegio speciale su immobili e diritti reali di garanzia</b> | <b>100%</b> |                                  | € 296.919,71 | € 296.919,71 |



|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 3.690,12  | € 3.690,12  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 28.329,61 | € 28.329,61 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 64.023,84 | € 64.023,84 |
| <b>CLASSE II –<br/>crediti di dipendenti e professionisti</b>                                                                                                                                                                              | <b>100%</b>   |  | € 11.823,03 | € 11.823,03 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 9.621,30  | € 9.621,30  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 11.827,90 | € 11.827,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 15.637,56 | € 15.637,56 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 50.490,36 | € 50.490,36 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 13.255,98 | € 13.255,98 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 8.330,23  | € 8.330,23  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 7.896,13  | € 7.896,13  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 3.558,44  | € 3.558,44  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 17.897,17 | € 17.897,17 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 13.860,73 | € 13.860,73 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 9.997,54  | € 9.997,54  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 194,00    | € 194,00    |
| <b>CLASSE III –<br/>crediti per i corrispettivi di vendita di prodotti<br/>di affittuari, mezzadri, coloni, soccidari o par<br/>tecipanti nonché di imprese artigiane e<br/>delle società<br/>cooperative agricole e dei loro consorzi</b> | <b>20,00%</b> |  | € 2.639,40  | € 527,88    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 10.805,16 | € 2.161,03  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 4.200,00  | € 840,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 1.680,00  | € 336,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 1.437,00  | € 287,40    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 2.200,00  | € 440,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 2.090,58  | € 418,12    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 650,00    | € 130,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 1.800,00  | € 360,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 44.958,39 | € 8.991,68  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 23.449,41 | € 4.689,88  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 66.000,00 | € 13.200,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 970,00    | € 194,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 22.524,35 | € 4.504,87  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 26.910,15 | € 5.382,03  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 3.094,00  | € 618,80    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |               |  | € 21.235,86 | € 4.247,17  |



|                                           |               |  |              |             |
|-------------------------------------------|---------------|--|--------------|-------------|
|                                           |               |  | € 42.567,06  | € 8.513,41  |
|                                           |               |  | € 1.200,00   | € 240,00    |
|                                           |               |  | € 169.964,04 | € 33.992,81 |
| <b>CLASSE IV – INPS</b>                   | <b>20,00%</b> |  | € 82.382,65  | € 11.913,25 |
| <b>CLASSE V</b>                           | <b>18,00%</b> |  | € 770,73     | € 138,73    |
|                                           |               |  | € 4.534,77   | € 816,26    |
| <b>CLASSE VI – AdE - tributi diretti</b>  | <b>18,00%</b> |  | € 411.606,99 | € 64.483,30 |
| <b>CLASSE VII – Enti locali</b>           | <b>16,00%</b> |  | € 13.584,82  | € 2.173,57  |
|                                           |               |  | € 8.786,23   | € 1.405,80  |
|                                           |               |  | € 73,45      | € 11,75     |
| <b>CLASSE VIII – crediti chirografari</b> | <b>11,00%</b> |  | € 19.464,66  | € 2.141,11  |
|                                           |               |  | € 616,98     | € 67,87     |
|                                           |               |  | € 49,38      | € 5,43      |
|                                           |               |  | € 2.121,62   | € 233,38    |
|                                           |               |  | € 4.534,77   | € 498,82    |
|                                           |               |  | € 3.458,88   | € 380,48    |
|                                           |               |  | € 32,00      | € 3,52      |
|                                           |               |  | € 85,65      | € 9,42      |
|                                           |               |  | € 607,81     | € 66,86     |
|                                           |               |  | € 19.155,42  | € 2.107,10  |
|                                           |               |  | € 16.080,32  | € 1.768,84  |
|                                           |               |  | € 291,00     | € 32,01     |
|                                           |               |  | € 5.807,11   | € 638,78    |
|                                           |               |  | € 4.200,00   | € 462,00    |
|                                           |               |  | € 2.440,00   | € 268,40    |
|                                           |               |  | € 1.693,85   | € 186,32    |
|                                           |               |  | € 310,49     | € 34,15     |
|                                           |               |  | € 8.609,45   | € 947,04    |
|                                           |               |  | € 35.977,00  | € 14.957,47 |
|                                           |               |  | € 7.537,20   | € 829,09    |
|                                           |               |  | € 530,70     | € 58,38     |



|  |  |             |            |
|--|--|-------------|------------|
|  |  | € 1.430,20  | € 157,32   |
|  |  | € 49.975,00 | € 5.497,25 |
|  |  | € 32,21     | € 3,54     |
|  |  | € 32.772,90 | € 3.605,02 |
|  |  | € 32.381,71 | € 3.561,99 |
|  |  | € 1.498,61  | € 164,85   |
|  |  | € 18.000,00 | € 1.980,00 |
|  |  | € 606,00    | € 66,66    |
|  |  | € 1.804,00  | € 198,44   |
|  |  | € 9.622,03  | € 1.058,42 |
|  |  | € 15.724,04 | € 1.729,64 |
|  |  | € 1.326,00  | € 145,86   |
|  |  | € 3.569,76  | € 392,67   |
|  |  | € 628,00    | € 69,08    |
|  |  | € 1.302,96  | € 143,33   |
|  |  | € 100,00    | € 11,00    |
|  |  | € 22.485,20 | € 2.473,37 |
|  |  | € 312,44    | € 34,37    |
|  |  | € 360,00    | € 39,60    |
|  |  | € 1.692,04  | € 186,12   |
|  |  | € 1.100,00  | € 121,00   |
|  |  | € 14.385,32 | € 1.582,39 |
|  |  | € 230,00    | € 25,30    |
|  |  | € 573,90    | € 63,13    |
|  |  | € 4.000,00  | € 440,00   |
|  |  | € 23.360,85 | € 2.569,69 |
|  |  | € 13.364,22 | € 1.470,06 |
|  |  | € 1.433,42  | € 157,68   |
|  |  | € 2.030,28  | € 223,33   |
|  |  | € 1.000,00  | € 110,00   |
|  |  | € 300,00    | € 33,00    |
|  |  | € 6.500,00  | € 715,00   |
|  |  | € 1.300,00  | € 143,00   |
|  |  | € 1.517,22  | € 166,89   |
|  |  | € 702,00    | € 77,22    |
|  |  | € 70,00     | € 7,70     |



|               |  |   |                       |                       |
|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
|               |  | - | € 1.595,90            | € 175,55              |
|               |  | - | € 1.100,00            | € 121,00              |
| <b>TOTALI</b> |  |   | <b>€ 2.218.546,10</b> | <b>€ 1.004.261,44</b> |

Nella proposta non è precisato il termine di adempimento ma la gran parte dei crediti potranno essere soddisfatti in un breve termine, essendo gran parte dell'attivo già nelle casse della procedura come si dirà nel prosieguo.

**1.5** In data 10.11.2025 il Commissario giudiziale dott. Michele Lorenzini rilevato che *“la nuova proposta è stata rettificata secondo le indicazioni fornite dal CG e sulla base della nuova offerta pervenuta dalla* ” e che in particolare:

*“- è stato adeguato l'attivo concordatario tenendo conto della reale consistenza delle attrezzature e delle macchine agricole di proprietà della società debitrice;*

*- è stata rettificata la formazione delle classi ritenuta errata con riferimento alla IV Classe (nella quale il medesimo trattamento di creditori con privilegio di grado diverso determinava il mancato rispetto dell'ordine delle cause di prelazione);*

*- è stata acquisita l'offerta irrevocabile per l'acquisto anche della componente mobiliare all'interno della nuova proposta della* ;

*- sono state concordate con* le condizioni per il versamento del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto (€ 93.100,00) ha espresso parere favorevole ritenendo che la *“proposta di concordato minore modificata sia migliorativa rispetto a quella ammessa e che, all'esito della procedura competitiva di vendita, possa quindi essere rimessa al giudizio dei creditori.*

**1.6** La società agricola & C. s.s. (CF e P.IVA ) – ha proposto irrevocabilmente di acquistare i beni immobili di proprietà di Chiavaroli Massimo (CF CHVMSM70A21B509J), Chiavaroli Alessio (CF CHVLSS75E17B509R) e (CF ) meglio indicati nella stessa costituiti dai fabbricati e dai terreni posti a Campiglia Marittima in catastalmente identificati nella stessa nonché i macchinari ed attrezzature agricole di proprietà della Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. agricola per il prezzo complessivo di 931 mila euro di cui € 901.000,00 per l'acquisto del compendio immobiliare e € 30.000,00 per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature; subordinatamente all'omologa del concordato.

In data 03.12.2025 Chiavaroli Massimo ed Alessio e la società CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA hanno accettato l'offerta irrevocabile d'acquisto della . In pari data anche ha sottoscritto per accettazione la



suddetta offerta irrevocabile e in data 15.12.2025 ha quindi versato nelle casse della procedura la somma di € 93.100,00 a titolo di deposito cauzionale.

In data 31.1.2026 il Tribunale rilevato che l'art. 91 c.1 CCII prevede che: *il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti ...;*

considerato che tale disposizione è applicabile in via analogica al concordato minore in quanto il principio di competitività introdotto nel concordato minore dall'art. 81 CCII, per cui *“alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate”*, conforma tutto il sistema delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle in materia di sovraindebitamento, dovendosi ritenere pertanto applicabili anche al concordato minore i principi di cui all'art. 91 CCII, che disciplina le offerte concorrenti nel concordato preventivo (cfr. tra le altre Tribunale Milano 26.11.2022; Tribunale Treviso 29.11.2023) ha disposto la ricerca di interessati all'acquisto dei suddetti beni delegando alle relative operazioni il Commissario giudiziale dott. Michele Lorenzini

In data 20.5.2026 il Commissario giudiziale, rilevato che la unica offerta pervenuta era quella della stessa ha aggiudicato tali beni alla SOC. AGRICOLA \_\_\_\_\_ & C SS facendo presente che la stessa avrebbe dovuto provvedere al pagamento del saldo prezzo entro il 10.9.2026.

Tale saldo prezzo è stato versato in data 10.8.2026.

1.7 In data 06.06.2026 il Commissario Giudiziale ha inviato ai creditori l'avviso ex art.78 comma 1 CCII dando termine 30 giorni per eventuali adesioni o contestazioni alla proposta così come da ultimo modificata.

I creditori ammessi al voto del concordato CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA sono quelli indicati nelle seguenti classi.

#### CLASSI AMMESSE AL VOTO

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 4</b> | <b>€ 115.414,93</b> |
|                                                | € 2.090,58          |
|                                                | € 1.800,00          |
|                                                | <b>€ 43.000,00</b>  |
|                                                | € 46.000,00         |
|                                                | <b>€ 22.524,35</b>  |



|                           |                                                    |                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>III</b><br><b>20%</b>  | <b>Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 5</b>     | <b>€ 46.593,97</b>  |
|                           |                                                    | € 2.639,40          |
|                           |                                                    | € 10.805,16         |
|                           |                                                    | € 4.200,00          |
|                           |                                                    | € 1.680,00          |
|                           |                                                    | € 2.200,00          |
|                           |                                                    | € 650,00            |
|                           |                                                    | € 23.449,41         |
|                           |                                                    | € 970,00            |
|                           | <b>Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 5 bis</b> | <b>€ 260.298,71</b> |
|                           |                                                    | € 1.437,00          |
|                           |                                                    | € 26.910,15         |
|                           |                                                    | € 3.094,00          |
|                           |                                                    | € 15.126,46         |
|                           |                                                    | € 42.567,06         |
|                           |                                                    | € 1.200,00          |
|                           |                                                    | € 169.964,04        |
| <b>IV</b><br><b>20%</b>   | <b>Debiti assistiti da priv. 2753</b>              | <b>€ 264.050,39</b> |
|                           |                                                    | € 264.050,39        |
| <b>V</b><br><b>18%</b>    | <b>Debiti assistiti da priv. 2758</b>              | <b>€ 770,73</b>     |
|                           |                                                    | € 770,73            |
|                           | <b>Debiti assistiti da priv. 2754</b>              | <b>€ 2.819,45</b>   |
|                           |                                                    | € 2.819,45          |
| <b>VI</b><br><b>18%</b>   | <b>Debiti assistiti da priv. 2752 co. 1</b>        | <b>€ 51.431,25</b>  |
|                           |                                                    | € 51.431,25         |
| <b>VII</b><br><b>16%</b>  | <b>Debiti assistiti da priv. 2752 co. 4</b>        | <b>€ 7.681,27</b>   |
|                           |                                                    | € 7.681,27          |
| <b>VIII</b><br><b>11%</b> | <b>Debiti chirografari</b>                         | <b>€ 460.606,68</b> |
|                           |                                                    | € 616,98            |
|                           |                                                    | € 49,38             |
|                           |                                                    | € 501,62            |
|                           |                                                    | € 2.819,45          |
|                           |                                                    | € 204,50            |
|                           |                                                    | € 19.464,66         |
|                           |                                                    | € 19.155,42         |
|                           |                                                    | € 16.080,32         |
|                           |                                                    | € 291,00            |
|                           |                                                    | € 5.807,11          |
|                           |                                                    | €                   |



|  |            |
|--|------------|
|  | 4.200,00   |
|  | €          |
|  | 2.440,00   |
|  | €          |
|  | 1.693,85   |
|  | €          |
|  | 310,49     |
|  | €          |
|  | 135.977,00 |
|  | €          |
|  | 7.537,20   |
|  | €          |
|  | 530,70     |
|  | €          |
|  | 1.430,20   |
|  | €          |
|  | 49.975,00  |
|  | €          |
|  | 32,21      |
|  | €          |
|  | 24.472,90  |
|  | €          |
|  | 32.381,71  |
|  | €          |
|  | 1.498,61   |
|  | €          |
|  | 18.000,00  |
|  | €          |
|  | 606,00     |
|  | €          |
|  | 9.622,03   |
|  | €          |
|  | 12.941,25  |
|  | €          |
|  | 1.326,00   |
|  | €          |
|  | 3.569,76   |
|  | €          |
|  | 628,00     |
|  | €          |
|  | 1.302,96   |
|  | €          |
|  | 100,00     |
|  | €          |
|  | 22.485,20  |
|  | €          |
|  | 312,44     |
|  | €          |
|  | 360,00     |



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
|               | €                     |
|               | 1.692,04              |
|               | €                     |
|               | 1.100,00              |
|               | €                     |
|               | 14.385,32             |
|               | €                     |
|               | 230,00                |
|               | €                     |
|               | 573,90                |
|               | €                     |
|               | 4.000,00              |
|               | €                     |
|               | 23.360,85             |
|               | €                     |
|               | 8.604,92              |
|               | €                     |
|               | 1.433,42              |
|               | €                     |
|               | 2.030,28              |
|               | €                     |
|               | 1.000,00              |
|               | €                     |
|               | 300,00                |
|               | €                     |
|               | 1.300,00              |
|               | €                     |
|               | 702,00                |
|               | €                     |
|               | 70,00                 |
|               | €                     |
|               | 1.100,00              |
| <b>Totale</b> | <b>€ 1.209.667,38</b> |

I creditori evidenziati con il colore giallo nella superiore tabella hanno precisato il proprio credito e comunicato la propria adesione o non contestazione.

, precisando il proprio credito hanno espresso il proprio voto favorevole (a seguito del pieno riconoscimento del credito richiesto da parte di quest'ultima).  
Peraltro quanto a quest'ultimo voto, non essendo ammesso un voto condizionato il voto della stessa andrebbe considerato, comunque, come voto favorevole ai sensi dell'art. 79. Comma 3 CCII, non avendo tale creditore espresso un voto contrario nel termine previsto per la votazione.

Il Commissario ha altresì scritto di avere computato il maggior credito precisato da e di avere pertanto considerato tale voto come favorevole.



Occorre rilevare, peraltro, che anche ove tale voto dovesse essere considerato come voto negativo, essendo il medesimo di valore inferiore ad € 50.000,00, ciò non inciderebbe né sulla approvazione della classe 3 (se non per la percentuale) né sulla approvazione da parte della maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Debbono essere considerati come non pervenuti (e quindi come voti favorevoli ex art 79 comma 3 CCII) i voti espressi da \_\_\_\_\_ in quanto giunti oltre il termine perentorio di 30 giorni fissato ex. art.78 c.1 CCII, come documentato dal Commissario Giudiziale.

Del tutto irrilevante è la espressione di voto da parte \_\_\_\_\_, nominato CTU nella procedura esecutiva ed il cui compenso è stato imputato alla massa, come risulta dal decreto di liquidazione dallo stesso allegato, con la conseguenza che lo stesso, a seguito dell'accordo con

\_\_\_\_\_ non potrà che far carico a quest'ultima come creditore procedente.

I creditori, evidenziati con il colore grigio, hanno invece contestato la proposta manifestando la propria non adesione.

I creditori non evidenziati nella superiore tabella non hanno fatto pervenire alcuna manifestazione di voto e pertanto per essi vale la regola del silenzio assenso di cui all'art.79 c.3 ccii.

In forza di ciò, come evidenziato nella tabella che segue, delle 6 classi ammesse al voto nella procedura Chiavaroli s.s. (PU 154/2024) 4 classi hanno espresso voto favorevole (quelle evidenziate in azzurro) e 2 classi hanno espresso voto contrario.

| Classi ammesse al voto |                |                  |                 |               |            |
|------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| Numero                 | Privilegio     | Voti disponibili | Voti favorevoli | Voti Contrari | % adesione |
| III                    | 2751 bis c.4/5 | € 422.307,61     | € 422.307,61    | € 0,00        | 100,00%    |
| IV                     | art.2753       | € 264.050,39     | 0               | € 264.050,39  | 0,00%      |
| V                      | art.2758       | € 3.590,18       | € 770,73        | € 2.819,45    | 21,47%     |
| VI                     | art.2752 c.1   | € 51.431,25      | € 51.431,25     |               | 100,00%    |
| VII                    | art.2752 c.3   | € 7.681,27       | € 7.681,27      | 0             | 100%       |
| VIII                   | chirografari   | € 460.606,68     | € 414.338,76    | € 46.267,92   | 89,96%     |

Come detto anche ove la percentuale di voti della III classe dovesse essere ridotta, ove dovesse essere considerato come voto contrario quello di \_\_\_\_\_ ciò non inciderebbe sulla approvazione del concordato da parte dei creditori .

2. Occorre in primo luogo premettere che sebbene dopo la ammissione del concordato minore la proposta del debitore sia stata modificata, tale modifica deve ritenersi ammissibile. Infatti, in assenza di una espressa previsione di tale possibilità nella disciplina del concordato minore, deve trovare applicazione quanto previsto dall'art. 105 comma CCII che dispone che *“Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori”*.



Pertanto, essendo nel caso di specie l'ultima modifica della proposta intervenuta il 4.11.2025 ed essendo le votazioni dei creditori iniziate il 6.6.2026, ne consegue che tale modifica è sicuramente ammissibile.

Del resto alcuno dei creditori ha contestato tale possibilità.

**3.** Il presente concordato di natura liquidatoria è ammissibile in quanto, così come imposto dall'art. 74 comma 2 CCII vi è l'apporto di nuova finanza da parte della madre dei due soci delle due società sopra indicate, che comporta un incremento apprezzabile dell'attivo disponibile.

Alla luce delle stime fatte, in sede di esecuzione forzata iscritta al RGEI del Tribunale di Livorno on il n. 142/2023, dallo stimatore nominato dal tribunale l'apporto dei beni da parte di (peraltro già oggetto della procedura competitiva conclusasi con la aggiudicazione) comporta, pur a fronte della rinuncia alla liquidazione delle quote di proprietà di Chiavaroli Massimo e Chiavaroli Alessio dell'immobile adibito ad abitazione, un apprezzabile incremento dell'attivo dei due concordati, stimato dal commissario giudiziale in € 363.934,68.

Quanto all'ammissibilità giuridica della proposta di concordato sotto gli ulteriori profili è sufficiente richiamare, in assenza di osservazioni da parte dei creditori sul punto, le valutazioni operate dal Tribunale in sede di emissione del decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. (legittimazione dell'istante, la situazione di sovraindebitamento, completezza della relazione particolareggiata del gestore della crisi e della documentazione depositata a corredo del ricorso; attestazione del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 75 c.2 CCII, che il pagamento parziale dei crediti muniti di privilegio non è inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione).

**3.1** Inoltre lo stesso è ammissibile in quanto la formazione delle classi, come individuate nella proposta modificata a seguito dei rilievi del commissario giudiziale, non altera le cause legittime di prelazione ex art 85 comma 4 CCII né è in contrasto con quanto previsto dall'art 84 commi 5, 6 e 7 CCII, applicabili al concordato minore in forza del richiamo di cui all'art 74 comma 4 CCII.

**4.** Avendo alcuni creditori avanzato contestazioni sulla convenienza della proposta, letto l'art. 80 comma 3 CCII è stata fissata udienza in data 01/09/2026 30 per la discussione sulla domanda di omologazione del concordato minore, poi rinviata al 24.9.2026, in conseguenza della necessità di ottenere dal commissario giudiziale i chiarimenti e le integrazioni di cui al provvedimento in data 7.8.2026.

È pertanto necessario esaminare tali contestazioni.

#### **4.1**

ha contestato la convenienza del concordato deducendo che non è possibile verificare in modo puntuale, sulla sola base del raffronto tra valori complessivi dell'attivo, se il



trattamento di € 2.473,37 previsto dal piano sia effettivamente non inferiore a quello conseguibile dal credito nell'alternativa liquidatoria.

L'art. 80, comma 3, primo periodo, CCII stabilisce che, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il concordato se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa della liquidazione controllata.

Nel caso di specie il trattamento non è deteriore rispetto a quello che si avrebbe nella ipotesi di liquidazione controllata.

Occorre infatti rilevare che nel caso di liquidazione controllata, in assenza della finanza esterna apportata da si avrebbe un attivo inferiore di € 363.934,68, in quanto non verrebbero acquisiti alla procedura i beni immobili di proprietà della stessa, che come detto, pur tenuto conto delle quote dei beni dell'immobile ad uso abitativo, che invece sarebbero acquisiti alla liquidazione controllata, hanno un valore superiore a quello che si avrebbe nella ipotesi liquidatoria di tale importo.

Né coglie nel segno il rilievo di secondo il quale la relazione del commissario giudiziale pur dando atto che la procedura competitiva si è conclusa con l'aggiudicazione di fabbricati, terreni, attrezzature e macchine agricole per complessivi € 931.000,00, ha poi basato il giudizio di convenienza tenuto conto del valore dell'attivo immobiliare concordatario pari al diverso importo di €. 900.000,00.

Ha infatti precisato il Commissario giudiziale che sulla base della relazione tecnica di stima (depositata nella procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Livorno r.g. 142/2023), redatta in ossequio alle linee guida del Tribunale di Livorno per gli stimatori dei cespiti destinati alla vendita coattiva, si ricava che l'attivo immobiliare a disposizione, in caso di liquidazione del patrimonio ammonterebbe ad € 536.065,32.

Ha pertanto ritenuto il commissario giudiziale che in caso di apertura della liquidazione controllata sarebbe ipotizzabile tale attivo immobiliare, mentre nel concordato dalla vendita degli immobili è stata ottenuta la somma di € 900.000,00 (*recte* 901.000) con una differenza positiva quindi di € 363.934,68 (*recte* € 364.934,68).

Infatti essendo la somma di 931 mila euro stata offerta dall'aggiudicatario quanto ad € 901.000,00 per l'acquisto del compendio immobiliare e per € 30.000,00 per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature, il commissario giudiziale ha correttamente confrontato l'attivo immobiliare ottenuto a seguito della aggiudicazione ad € 900.000,00 (*recte* 901.000,00) con quello ottenibile in caso di liquidazione controllata, tenuto conto dei beni di proprietà dei sovraindebitati.

Considerati i debiti della società come indicati nella proposta e tenuto conto dei crediti dei creditori privilegiati, come sopra riportati, nonché di quanto previsto dall'art 2776 e dagli artt. 2777 e ss. c.c. è



evidente che nel caso di liquidazione controllata il credito chirografario non troverebbe alcuna soddisfazione:

Ciò appare di palmare evidenza nella simulazione fatta dal commissario giudiziale e riportata nella seguente tabella.

| Simulazione riparto nella liquidazione controllata |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Immobili e terreni                                 | € 536.065,32       |
| Spese di procedura                                 | 141.722,81 €       |
| Debiti assistiti da priv. Art.2777-2770 cc         | 5.724,22 €         |
| Debiti assistiti da Ipoteca                        | 294.885,61 €       |
| Debiti assistiti da priv. spec. art. 2775c.c.      | 64.023,84 €        |
| <b>Residuo</b>                                     | <b>€ 29.708,84</b> |
| Attrezzi e macchine agricole                       | 30.000,00 €        |
| Crediti, titoli, liquidità                         | 73.678,09 €        |
| Debiti assistiti da priv. Art.2751 bis n.1         | 133.386,93 €       |
| <b>Residuo</b>                                     | <b>ZERO</b>        |

Ha infatti chiarito il Commissario Giudiziale che l'attivo che si ipotizza di realizzare nella liquidazione controllata consentirebbe quindi di sostenere le spese di procedura, di soddisfare integralmente i creditori muniti di ipoteca e di privilegio speciale sugli immobili e, solo parzialmente, gli ex dipendenti con privilegio ex art.2751 bis n.1 CC, mentre nessuna soddisfazione troverebbero i debitori di grado inferiore e dunque neppure i creditori chirografari tra cui

È evidente pertanto che nel caso di liquidazione controllata la non otterrebbe alcuna soddisfazione del proprio credito.

Pertanto nonostante la opposizione della il concordato deve essere comunque omologato, dovendosi ravvisare il presupposto di cui all'art. 80 co. 3 CCII.

**4.1.1.** Né rileva la circostanza che il credito di sia un credito scaturito dall'esercizio della potestà sanzionatoria amministrativa, essendo costituito da somme dovute in forza di ordinanze-ingiunzione emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto ciò non impedisce la loro falcidiabilità in conseguenza del concordato.

**4.1.2** Né ha pregio l'ulteriore contestazione di secondo la quale il suddetto credito sarebbe non falcidiabile perché l'art. 278, comma 7, lett. b), CCII esclude dall'esdebitazione le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

La disciplina dettata da tale norma, come si ricava dal comma 1 della stessa, trova applicazione soltanto relativamente alla esdebitazione per i crediti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione



giudiziale o controllata. Diversa è la disciplina della esdebitazione nell'ambito del concordato, nel quale la esdebitazione dipende dalla natura negoziale dello strumento.

**4.2 Il creditore** ha chiesto che il proprio credito sia determinato in € 20.963,27 e che sia inserito nella CLASSE I – crediti ipotecari e quindi che sia previsto il suo integrale pagamento. In conseguenza di ciò ha rappresentato di non esprimere alcun voto non intendendo rinunciare al proprio diritto di prelazione.

Sebbene tale questione non attenga alla convenienza del concordato di cui all'art 80 comma 3 CCII, tuttavia la stessa deve, comunque, essere esaminata in quanto, ove tale creditore avesse diritto ad essere inserito nella classe 1 e dunque alla integrale soddisfazione del proprio credito, ciò potrebbe incidere sulla fattibilità del concordato., elemento che deve essere valutato anche in sede di omologa.

Tale creditore ha asserito:

a) di essere creditore della CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA di Euro 17.087,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 153 / 2024 - R.G. 374/2024 (emesso dal Tribunale di Livorno in data 22 febbraio 2024, notificato alla società debitrice in data 15.03.2024 e dichiarato definitivo dal Tribunale di Livorno in data 13 Maggio 2024) , oltre agli interessi legali come liquidati in decreto ingiuntivo e oltre ad € 823,63 per spese liquidate nel ridetto provvedimento ed € 513,00 a titolo di imposta di registro corrisposta dalla creditrice;

b) di avere iscritto ipoteca giudiziale sulla base del surriferito titolo, per l'importo di € 25.000,00 sui seguenti terreni di proprietà di Chiavaroli Massimo e Chiavaroli Alessio, per la quota di ½ ciascuno, individuati al Catasto Terreni del Comune di Campiglia M.ma: Foglio 57 Particelle 298, 31, 34 e 283, non erano oggetto della procedura esecutiva 142/2023 e di avere per tale iscrizione sostenuto la spesa di € 594,00;

c) che il proprio credito doveva essere inserito nella classe 1 essendo stata la ipoteca iscritta prima dell'iscrizione della domanda di Procedimento Unitario e delle Misure Cautelari e Protettive avvenuta in data 24.12.2024 nonché della domanda di concordato minore iscritta successivamente, in data 23.04.2025;

d) che l'antiorità dell'iscrizione ipotecaria rende altresì inapplicabili nei confronti di le preclusioni di cui all'art. 44 CCII; infatti l'art. 44 lettera d) 1bis CCII consente, dal deposito della domanda nel procedimento unitario, di far scattare gli effetti tipici dello strumento scelto quale ad esempio il Concordato Preventivo. Ma nel presente caso lo strumento scelto dal debitore è il Concordato Minore e tra le norme richiamate per tale procedura non vi è l'art. 46 CCII e quindi non può trovare applicazione la regola speciale dell'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso al concordato preventivo, non essendo oggetto di rinvio. Più precisamente secondo tale parte l'art. 74 del CCI rinvia alle disposizioni del capo III ove non è ricompreso l'art. 46 e non vi sono altre norme del Concordato Minore



che rinviano a tale articolo. Peraltro l'iscrizione ipotecaria risulta anche iscritta prima di novanta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato minore e quindi, a maggior ragione, detta inefficacia non può trovare applicazione nei confronti di

**4.2.1.** La prima contestazione di \_\_\_\_\_ è meramente formale.

La intera somma indicata, come non è controverso, si riferisce a lei.

Nell'ultimo aggiornamento della proposta di concordato il credito di \_\_\_\_\_ viene indicato per € 19.464,66 (seppure riferito a \_\_\_\_\_ senza ulteriore specificazione) come privilegiato speciale ex art. 2764 e 2765 c.c. e per € 1.498,61 quale chirografario. La proposta ha degradato l'intero credito di \_\_\_\_\_ a chirografario, prevedendone il pagamento nella misura dell'11%.

Lo sdoppiamento della posizione di D'Ortona è dovuta al fatto che il credito è stato riconosciuto come munito del privilegio speciale ex art. 2764 e 2765 c.c. per € 19.464,66 e come chirografario per € 1.498,61. Tuttavia, non essendo stati dalla procedura rilevati frutti su cui poter far valere il privilegio ex artt. 2764 e 2765 c.c., il credito di € 19.464,66 è stato degradato a chirografario. Quindi l'intero credito è stato considerato come chirografario seppure lasciando distinto il credito di € 1.498,61, originariamente chirografario, e quello di € 19.464,66, munito di privilegio ma degradato per assenza di frutti su cui farlo valere.

**4.2.2.** L'art. 65 CCII prevede: *"1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo ... 2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44, in quanto compatibili"*.

Quindi il debitore che intenda accedere alla procedura di concordato minore non può far ricorso alla cd. domanda in bianco applicandosi per il resto la disciplina del procedimento uniforme di cui al titolo III, in quanto compatibile.

Tra le disposizioni del titolo III vi è l'art. 46, il quale prevede che dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura, *"5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori."*

Pertanto in forza di tale richiamo, non essendosi ragioni per ritenere che la disposizione dell'art 46 comma 5 CCII non sia compatibile con il concordato minore, anche nella procedura di concordato minore (al pari che nel concordato preventivo) è prevista l'inefficacia della ipoteca rispetto ai creditori anteriori.

Pertanto, poiché \_\_\_\_\_ ha iscritto ipoteca in data 2.12.2024 e poiché la domanda di concordato minore è stata iscritta a ruolo il 23.12.2024 ed è stata pubblicata nel Registro Imprese il 24.12.2024, ne deriva che, essendo la suddetta ipoteca stata iscritta nei novanta giorni precedenti la



pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di accesso alla procedura di concordato minore, essa è inefficace in ragione del disposto dell'art. 46 CCII.

Erra infatti la difesa a ritenere che il termine di 90 giorni debba essere valutato in relazione alla data del 23.4.2025 e non a quella del 24.12.2024. Infatti in data 23.4.2025 è stato iscritto al registro delle imprese il decreto del 18.4.2025 di apertura della procedura di concordato minore emesso ex art 78 CCII mentre l'art. 46 comma 5 CCII fa riferimento alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso (domanda proposta in data 23.12.2024, come si ricava dal ricorso introduttivo, essendo, come detto inammissibile, una domanda "in bianco").

Essendo pertanto la ipoteca iscritta inefficace rispetto alla massa dei creditori, correttamente il credito della stessa è stato inserito nella classe dei creditori chirografari, anche alla luce di quanto sopra evidenziato.

**4.3** ha espresso voto contrario rappresentando che *per la parte falcidiata e non soddisfatta del credito in quanto trattasi di contributi che oltre a essere indisponibili comportano un vincolo di destinazione e quindi l'erogazione ai lavoratori delle conseguenti prestazioni e quindi dette somme devono essere corrisposte per intero.*

Ove con detta affermazione abbia inteso contestare la infalcidiabilità del credito contributivo, tale asserto è infondato, non essendovi alcuna norma che vieti la falcidia di tali crediti e ricavandosi anzi la falcidiabilità dei crediti contributivi dall'art 80 comma 3 CCII che consente il cd. cram down anche in relazione ai crediti contributivi.

Né può dirsi che dovesse essere seguita la procedura di cui all'art 88 CCII.

Infatto recentemente la Suprema Corte ha chiarito che *"Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, l'omologazione del concordato minore mediante approvazione forzata in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria (cd. cram down) non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un'autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'OCC, procedura che rende incompatibile, ai sensi dell'art. 74, comma 4, CCII, l'applicazione delle diverse (più rigide) modalità di approvazione disposte nell'art. 88, comma 6, medesimo codice, che prevede il previo "parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale".* (Cass 14555/2026)

**5.** Il concordato oltre che ammissibile è fattibile in quanto sebbene, a seguito delle diverse precisazioni da parte dei creditori, e dell'accoglimento delle richieste sono sì emerse sopravvenienze passive per complessivi € 23.893,58, tuttavia, i ricorrenti, come evidenziato dal commissario giudiziale, non hanno tenuto conto nell'attivo concordatario del credito IVA per complessivi € 26.172,58 che sorgerà in seguito all'emissione delle notule dei professionisti che verranno soddisfatti



all'interno del piano (compenso OCC, compenso CG, compensi Advisor), come riepilogato nella seguente tabella

| Sopravvenienze passive               | Importo     | Note                                   |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Aggravio passivo concordatario       | € 5.893,58  | maggiori crediti precisati in adesione |
| Riduzione attivo concordatario       | € 18.000,00 | compensazione IVA eccipita AER         |
| <b>Totale sopravvenienze passive</b> |             | <b>€ 23.893,58</b>                     |
| Iva a credito su compensi            |             | € 26.172,58                            |
| <b>Saldo attivo</b>                  |             | <b>€ 2.289,91</b>                      |

Ne consegue, pertanto, che nonostante le superiori sopravvenienze passive, atteso il suddetto attivo sarà possibile soddisfare i creditori nelle percentuali promesse. Occorre peraltro rilevare che gran parte dell'attivo non è solo sperato ma, a seguito della procedura competitiva e del pagamento da parte dell'aggiudicatario Soc. Agricola del saldo prezzo, si trova sul conto corrente della procedura.

Del resto va ricordato che la valutazione del Tribunale sulla fattibilità del piano si incentra sulla *“non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”*, per tutta la durata della procedura: ovverosia che le previsioni di piano (in termini di realizzo, di valutazione dei beni destinati allo stesso o, in caso di continuità, di previsione di flussi), siano in grado di assicurare il rispetto delle percentuali promesse, anche nei termini temporali prospettati.

Orbene, alla luce soprattutto del fatto che è stata già espletata la procedura competitiva con l'incasso di € 931.000,00 non si può che concludere che i pagamenti indicati nel piano siano sostenibili, seppur senza avere eccessivi margini di tolleranza.

Non si riscontra, pertanto una manifesta inattitudine del piano alla sua realizzazione e concreta attuazione.

**6.** Come detto i motivi di opposizione sono infondati.

Nulla osta pertanto alla omologazione del concordato minore in esame.

Pertanto il concordato minore di CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA deve essere omologato, poiché le contestazioni sulla convenienza sono infondate e ricorrono le condizioni di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano ed è stata raggiunta la maggioranza dei creditori ammessi al voto ex art. 79 C.C.I.I..

**7.** Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del commissario giudiziale (che chiederà al giudice lo



svincolo delle somme presenti sul conto della procedura) al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Peraltro non si può non considerare che i legali della società società richiedente il concordato hanno precisato alla udienza del 24.9.2026 che la società indicherà ai propri debitori di pagare quanto dovuto sul conto della procedura così che le somme possano poi essere distribuite ai creditori concordatari direttamente dal Commissario Giudiziale.

Rimangono devoluti al Giudice i provvedimenti di cui all'art. 81 C.C.I.I..

8. Va infine precisato che la liquidazione dei compensi all'OCC ed al Commissario giudiziale, che dal momento della nomina svolge le funzioni dell'OCC ai sensi dell'art 78 comma 2 bis CCII, dovranno essere liquidati al termine della esecuzione del piano ai sensi dell'art 81 comma 4 CCII.

#### **P.Q.M.**

**Visti gli artt. 39 - 40 e 80 D. Lgs. 14/2019,**

1. **Omologa** il concordato minore di **CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA** (C.F.01123640490).
2. **ORDINA** la pubblicazione della presente sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore come da ultimo aggiornata, sul sito *web* del Tribunale di Livorno, a cura del Commissario Giudiziale;
3. **ORDINA** la comunicazione della presente sentenza di omologazione, a cura del Commissario Giudiziale;
4. **DISPONE** che la parte ricorrente ed il terzo fornitore della finanza esterna compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
5. **DISPONE** che il Commissario Giudiziale vigili sull'esatta esecuzione del concordato da parte del debitore, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice solo ove assolutamente necessario;
6. **PRESCRIVE** che lo svincolo delle somme versate sul conto corrente della procedura vada richiesto al giudice, così come, ove necessario, relativamente ai beni della società in concordato la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;



7. **DISPONE** che ogni sei mesi il Commissario Giudiziale relazioni al giudice in merito alla esecuzione del piano concordatario da parte della ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 81, comma 1 CCII;
8. **DISPONE** che il Commissario Giudiziale, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano, qualora il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'art. 81 commi 4 e 5 CCII;
9. **RICORDA** che il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC (del commissario giudiziale che dalla nomina svolge le funzioni dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; nonché in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo; e che la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale;
10. **DICHIARA** chiusa la procedura;
11. **MANDA alla cancelleria** per gli adempimenti di competenza;
12. **MANDA alla Cancelleria** per la comunicazione alla parte ricorrente, al Gestore della crisi, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero.

Così deciso in Livorno, in data 24/09/2026

Il Giudice Delegato  
Dott. Franco Pastorelli

